

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Gli animali non sono cose!»

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Gli animali non sono cose!», depositata il 16 novembre 2000²;

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 2001³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare «Gli animali non sono cose!», depositata il 16 novembre 2000, è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 79a (nuovo)

¹ Gli animali sono esseri viventi, con dignità, percezioni e sensibilità al dolore di cui l'essere umano deve tenere conto.

² Il legislatore federale definisce i diritti speciali che spettano agli animali e istituisce a loro tutela adeguati patrocinatori.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

2737

¹ RS 101

² FF 2001 2

³ FF 2001 2219